

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Città Metropolitana di Palermo

COPIA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 del 15-03-2023

OGGETTO:	Imposta Municipale Propria (IMU) - conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2023
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

L'anno duemilaventitre, il giorno quindici del mese di marzo alle ore 20:30, nella sede delle adunanze consiliari di questo Comune, a seguito di invito diramato dal Presidente del Consiglio Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica, Prima convocazione.

Presiede la seduta il PRESIDENTE, FILIPPO SALVATORE BARBARIA.

Sono presenti n. 7 Consiglieri Comunali, come segue:

BARBARIA FILIPPO SALVATORE	P	CALDERONE CIRO FRANCESCO	P
LATTUCA ANGELA CARMELA	P	SCLAFANI SALVATORE	P
LO SCIUTO GIANLUIGI	P	BARBARIA FILIPPO	A
DI MARCO MAURO FRANCESCO	P	LANZETTA FRANCESCA	P
PATRICOLA MARIA RITA	A		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, SALVATORE SOMMA.

Il PRESIDENTE, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, i responsabili dei servizi interessati, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n. 30, hanno espresso i seguenti pareri:

Parere tecnico Favorevole

Parere contabile Favorevole

Il Presidente del Consiglio comunale da lettura della Proposta avente ad oggetto:
“Imposta Municipale propria (IMU) Conferma aliquota e detrazione per l’anno
2023”;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime favorevole resa in forma palese per alzata di mano di n. 7
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di approvare la Proposta avente ad oggetto “Imposta Municipale propria (IMU)
Conferma aliquota e detrazione per l’anno 2023”;

COMUNE DI CEFALA' DIANA

Provincia di Palermo

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 del 20-02-2023

Oggetto:	Imposta Municipale Propria (IMU) - conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2023
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------

Ufficio proponente: AREA CONTABILE

Regolarità tecnica

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 20-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.TO Giuseppe Caldarella

Regolarità contabile

Per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime parere **Favorevole**.

Addì, 20-02-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.TO Giuseppe Caldarella

PROPOSTA

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 27/05/2020 con la quale, in applicazione dell'art. 1 comma 780 della legge n. 160 del 2019 si dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

- Visto che la suddetta imposta viene disciplinata dalle disposizioni previste l'art.1 ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

- Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale è classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune può aumentarla di 0,1 punto percentuale o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e il Comune può solo ridurla fino all'azzeramento;

- comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 (Altri Fabbricati) l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

- comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto l'art. 3 comma 1 del D.L. 198/2022 che ha ulteriormente differito il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno di imposta 2021, precedentemente prevista dal decreto Semplificazioni al 31/12/2022;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle

fatti specie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che formano parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione dell'apote di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inefficacia della delibera prima del prospetto a produrre effetto non si può che riferirsi al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in seguito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

- Preso atto del comma 767 in base al quale le aliquote e i regolamenti IMU deliberati dal Comune hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno;

- A tal fine il Comune deve inserire il prospetto delle aliquote e il testo del regolamento nell'apposita sezione del portale del federalismo Fiscale entro il 14 ottobre dello stesso anno;

- L'omessa pubblicazione entro il 28/10 comporta l'applicazione delle aliquote di base fissate dalla normativa nazionale (art. 1 comma 748 a 755, legge 160/2019) non più quelle in vigore nell'anno precedente.

- Vista la legge di bilancio 2023 pubblicata in G.U. n. 303 del 29/12/2022, art. 1 commi 81-82, "Immobili occupati abusivamente", in base alla quale dal primo gennaio 2023 è riconosciuta l'esenzione dall'IMU per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni che danno diritto all'esclusione.

- Si tratta degli immobili non utilizzabili e disponibili per i quali è stata presentata denuncia alla autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio (art. 614 comma 2° Codice Penale) o di invasione di terreno edifici (art. 633 C.P.) ovvero per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

- Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributario sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

- 1) fabbricati rurali ad uso strumentale: D/10 aliquota pari a 10,6 per mille;
- 2) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 3) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 4) terreni agricoli ESSENTI (Circ. n. 9 del 14/06/1993 Min. Fin. Dip. Entrate Fiscalità Locale Serv. 1);
- 5) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille.

Visto l'art. 239, comma 1, lett. b) del TUEL, che prevede il rilascio del parere del Revisore Unico dei Conti su proposte per l'applicazione dei tributi locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;
Visto il D.L. 504/92;
Visto il D.L. 267/2000;
Visto il D.L. 42/2009 (Federalismo Fiscale);
Visto il D.L. 201/2011;
Visto il D.L. 214/2011 (Decreto salva IMU);
Visto il D.L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

Propone

- Di approvare:
- in applicazione a quanto previsto dall'art. 1 comma 780 della legge n. 160 del 2019, con decorrenza dall'anno 2020, l'abrogazione delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- ai sensi dell'art. 1 del D.L. n. 160/2019, commi da 739 a 783 le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

PROSPETTO ALIQUOTE ED ESENZIONI

Categorie di immobili	Aliquote	Esenzioni
Unità immobiliare adibita ad abitazione principale da A/2 ad A/7 e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2-C/6-C/7) esente ai sensi L. 147/2013.	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliare riferita alla casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.	ESENTE	ESENTE
Unità immobiliare, iscritta o iscrivibile nel catasto urbano come unica unità immobiliare, posseduta, e non concessa in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.	ESENTE	ESENTE
Fabbricati rurali ad uso strumentale – di cui al comma 753 art. 1 D. L. 160/2019 immobili classificati nel gruppo catastale D/10	1 per mille	---
Unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/9 e relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.	ESENTE	ESENTE
Immobili appartenenti alla categoria D diversi dalla categoria D/10.	10,6 per mille	---
Aree Fabbricabili	10,6 per mille	---

Altri Fabbricati	10,6 mille	per ---
Terreni Agricoli - esenti ai sensi della circolare n. 9 del 14/06/1993 del Min. Fin. Dip. EntrateFiscalità Locale Servizio 1.	ESENTI	ESENTI
A decorrere dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia (iscritti AIRE), l'Imposta Municipale Propria di cui all'art.1 commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura del 50%	10,60	---
- Immobili non utilizzabili nè disponibili per i quali è stata presentata denuncia alla autorità giudiziaria per i reati di violazioni di domicilio (art. 614 2° comma Codice Penale) o di invasioni di terreno ed edifici (art. 633 C.P.) ovvero per la cui occupazione abusiva è stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.	ESENTI	ESENTI

B) di dare atto che la **rata di acconto** dovrà essere versata entro il **16 giugno 2023** ed il **saldo** entro il **16 dicembre 2023**.

C) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023.

D) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che al fine della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote base fissate dalla normativa nazionale (art. 1 comma 748 a 755, legge 160/2019) non più quelle in vigore nell'anno precedente.

E) Trasmettere la presente, al Revisore Unico dei Conti, per il rilascio del parere di competenza.

IL PROPONENTE
F.TO

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.TO FILIPPO SALVATORE BARBARIA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO ANGELA CARMELA
LATTUCA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO SALVATORE SOMMA

Affissa all'Albo Pretorio il

L'INCARICATO

F.TO RITA MARIA VISOCARO

Copia conforme all'originale

Cefalà Diana, li **15-03-2023**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICA

Che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/91, sarà pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune il _____, e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Cefalà Diana, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SALVATORE SOMMA

Su conforme attestazione del Messo incaricato della tenuta dell'Albo Pretorio, si certifica l'avvenuta pubblicazione dal _____ al _____, e che entro il termine di gg. 15 dalla data di pubblicazione non è stato prodotto a quest'ufficio opposizione o reclamo.

Cefalà Diana, li

L'INCARICATO

F.TO RITA MARIA VISOCARO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SALVATORE SOMMA

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

Cefalà Diana, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO SALVATORE SOMMA
